

ASSOCIAZIONE CORALE MANIAGHESE
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 GENNAIO 2025



Il giorno 26 gennaio 2025, presso la sede dell'Associazione Teatro Maniago in via Dante 50, si svolge l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Corale Maniaghese.

L'Ordine del Giorno prevede la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117* (Codice del Terzo Settore).

All'apertura dell'Assemblea vengono nominate all'unanimità Anna Del Tin quale presidente dell'Assemblea e Laura Cimarosti quale segretaria verbalizzante.

Prima di procedere all'approvazione della modifica statutaria, la segretaria verbalizzante Laura Cimarosti conta i soci presenti per verificare il raggiungimento del quorum necessario per rendere valida l'Assemblea.

La segretaria verbalizzante accerta la presenza dei soci: Antonini Gloria, Antonini Valeria, Bomben Gabriele, Bruna Luciana, Cimarosti David, Cimarosti Laura, Colussi Lino, De Angelis Francesca, Della Putta Mirco, Del Mistro Luca, Del Tin Anna, Del Tin Cristina, Del Tin Valeria, Di Bon Enrica, Durat Ambra, Farfalli Emanuela, Florio Nicola, Geaboc Cristina, Massaro Angela Maria, Mazzoli Silva, Meneghetti Anna, Olivetto Anna, Tommasini Flavio, Tommasini Omar e Verzegnassi Flavia.

La segretaria verbalizzante, inoltre, accoglie le deleghe di: Centazzo Nadia, Cesaratto Chiara, Della Rovere Luca, Del Tin Alberto, Di Bortolo Vanessa, Pegoraro Daniele e Pitton Gianluca.

Appurata la presenza di 32 associati su 38, il quorum si ritiene raggiunto.

La presidente Anna Del Tin apre l'Assemblea leggendo gli articoli oggetto di modifica, avendo cura di fornire chiarimenti riguardo le modifiche apportate.

In particolare, gli articoli oggetto di modifica sono i seguenti:

- ART. 1 comma 1. Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta denominata "Corale Maniaghese APS", da qui in avanti indicata come "Associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"). L'acronimo APS e la denominazione di "Associazione di Promozione Sociale" saranno utilizzabili nella corrispondenza verso terzi solo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione al R.U.N.T.S.
- ART. 8 comma 1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea
 - il Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione.
- ART. 10 comma 3. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti minimo di 5 cinque ad un massimo di 11 undici, i quali sono nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 GENNAIO 2025
ASSOCIAZIONE CORALE MANIAGHESSE

Il giorno 26 gennaio 2025, presso la sede dell'Associazione Teatro Maniago in via Dante 50, si svolge l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Corale Maniaghese.

L'Ordine del Giorno prevede la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 17 (Codice del Terzo Settore).

All'apertura dell'Assemblea vengono nominate all'unanimità Anna Del Tin quale presidente dell'Assemblea e Laura Cimarrò quale segretaria verbalizzante.

Prima di procedere all'approvazione della modifica statutaria, la segretaria verbalizzante Laura Cimarrò conta i soci presenti per verificare il raggiungimento del quorum necessario per rendere valida l'Assemblea.

La segretaria verbalizzante soccorre la presenza dei soci: Antonini Gloria, Antonini Valeria, Bombardieri Gabriele, Bruna Luciana, Cimarrò David, Cimarrò Laura, Colussi Lino, De Angelis Francesca, Della Putta Mirco, Del Tin Anna, Del Tin Cristina, Del Tin Valeria, Di Bon Enrico, Durst Andrea, Farah Emanuel, Florio Nicola, Gaspari Christina, Massimo Angela Maria, Mazzoli Silvia, Mengheri Anna, Olivetto Anna, Tommasini Flavio, Tommasini Omar e Veronesi Flavio.

La segretaria verbalizzante, inoltre, accoglie le deleghe di Gerardo Nadia, Gerardo Chiara, Della Rovere Luca, Del Tin Alberto, Di Bortolo Vanessa, Pegoraro Daniele e Pitton Gianluca.

Approvata la presenza di 82 associati su 88, il quorum si ritiene raggiunto.

La presidente Anna Del Tin apre l'Assemblea leggendo gli articoli oggetto di modifica, avendo cura di fornire orientamenti riguardo le modifiche apportate. In particolare, gli articoli oggetto di modifica sono i seguenti:

- ART. 1 comma 1: Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta denominata "Corale Maniaghese APS", da qui in avanti indicata come "Associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 17 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"). L'acronimo APS è la denominazione di "Associazione di Promozione Sociale" saranno utilizzabili nella corrispondenza verso terzi solo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione al R.U.N.T.S.

- ART. 8 comma 1: Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea

- il Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione

- ART. 10 comma 3: L'organo di amministrazione è formato da un numero di componenti minimo di 5 cinque ad un massimo di 11 undici, i quali sono nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.



- ART. 11 comma 1. Fanno parte del Consiglio Direttivo le seguenti figure: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e, con funzione meramente consultiva, il Direttore o Maestro.
- ART. 11 comma 11. Il Direttore o Maestro non è un membro effettivo del Consiglio Direttivo e partecipa alle riunioni a mero scopo consultivo, senza diritto di voto.

Conclusa la lettura degli articoli, la Presidente, non avendo ricevuto domande o richieste di ulteriori delucidazioni, indica di procedere con la votazione. Con 31 voti favorevoli, un astenuto e zero contrari, viene approvata la modifica dello statuto dell'Associazione.

A seguito di comunicazioni di servizio riguardo le date dei prossimi eventi, l'Assemblea si scioglie.

Maniago, lì 26/01/2025

La segretaria verbalizzante Laura Cimarosti

Laura Cimarosti

La presidente Anna Del Tin

Anna Del Tin



atto registrato a Pordenone il 03-02-2025
al n° 217 Mod. 3 con liquidati ESENTE
di cui per imposte IPOT. € 1
con allegati: 1





1
09-02-2025
allegato
Potenziale il
n° 217
Mod. 3
liquidati
per imposta IPOT. €



Statuto Associazione di Promozione Sociale
“Corale Maniaghese APS”

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta denominata “Corale Maniaghese APS”, da qui in avanti indicata come “Associazione”, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”). L'acronimo APS e la denominazione di “Associazione di Promozione Sociale” saranno utilizzabili nella corrispondenza verso terzi solo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione al R.U.N.T.S.

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Maniago. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Maniago non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3 L'Associazione opera nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

1.4 L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero.

1.5 L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

SCOPO – FINALITÀ - ATTIVITÀ

2.1 L'Associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività associativa ed istituzionale sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato dei propri associati.

2.2 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. In particolare agisce allo scopo di:

- promuovere, sviluppare, favorire e diffondere la musica ed il canto corale inteso in tutte le sue forme;
- suscitare nei coristi l'amore per il canto corale fornendo loro le basi per un'educazione musicale;
- interpretare, valorizzare e diffondere brani musicali adatti a diverse età, tematiche ed occasioni;
- promuovere contatti, scambi culturali e concertistici con altre corali sia italiane che straniere;
- creare occasioni di incontro, aggregazione ed amicizia tra cantori;
- sviluppare e far crescere la sensibilità verso il canto corale in tutti i contesti istituzionali e non, scolastici ed educativi;
- elaborare progetti educativi e formativi con riferimento alle tematiche di interesse dell'Associazione;
- sollecitare e favorire la crescita culturale ed artistica degli associati attraverso iniziative di studio, ricerca, dibattito, formazione o aggiornamento.

2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 c.1 del D.Lgs 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2.4 Il perseguimento dei suddetti propositi di interesse generale, si concretizza nell'esercizio delle seguenti azioni:

- organizzazione di attività formative al fine delle attività corali;
- organizzazione di concerti corali e/o festival in collaborazione con Associazioni ed enti territoriali;
- programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di corsi, eventi, campus, laboratori di tipo corale e/o musicale, rassegne e spettacoli sui temi di interesse dell'Associazione;

1
Luca Linaroli *Luca Linaroli*

- progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di tipo didattico per i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado;
- progettazione e realizzazione di corsi e attività di tipo esperienziale, ludico, artistico, educativo per bambini, giovani ed adulti;
- pubblicazione e diffusione di riviste, giornali a stampa o telematici e ogni altro mezzo atto a far conoscere e diffondere tutte le iniziative dell'Associazione;
- gestione di blogs, forum e pubblicazioni attraverso la rete internet al fine di far conoscere l'Associazione;
- attivazione di scambi ed incontri tra Associazioni ed Enti (locali, nazionali ed internazionali);
- diffusione tra le persone di ogni età, genere e nazionalità, della cultura musicale e corale, con attenzione al patrimonio folkloristico friulano, nazionale e internazionale;
- organizzazione, promozione e partecipazione a concerti, manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, a livello nazionale e internazionale.

2.5 Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge le proprie azioni in favore degli associati, di loro familiari o di terzi.

2.6 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, purché coerenti alle finalità dell'Associazione e secondo i criteri ed i limiti definiti con il Decreto Ministeriale n°107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.

2.7 Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con Enti pubblici e privati che abbiano finalità e scopi analoghi ed affini.

2.8 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.9 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

3.1 L'adesione all'Associazione è aperta alle persone fisiche, alle associazioni di promozione sociale e ad altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate.

3.2 Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore al minimo previsto di sette persone fisiche o tre APS.

3.3 Chiunque abbia interesse ad aderire all'Associazione, dovrà presentare domanda scritta all'organo di amministrazione. Tale domanda dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di conoscere ed accettare integralmente le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4 Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.5 L'accoglimento della domanda è comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione e il suo nominativo scritto nel libro degli associati.

3.6 L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 giorni dalla deliberazione. Contro di esso l'interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre






appello all'Assemblea ordinaria, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

3.7 Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà, che rappresenta il minore a tutti gli effetti e risponde per tutte le obbligazioni nei confronti dell'Associazione.

3.8 lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

ART 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

4.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

4.3 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Organo di amministrazione.

ART. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

5.1 L'associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il recesso ha effetto immediato.

5.2 La qualifica di associato si perde in caso di morte della persona ed in caso di estinzione per gli enti.

5.3 Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, l'associato che: contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, compreso il mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.4 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.5 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Luca Linvest *Luca Linvest* ³

ART 6.
MEMBRI ONORARI – SOCI VOLONTARI

6.1 Sono Membri Onorari le persone od Enti non associati ai quali è riconosciuta competenza ed esperienza nel campo musicale, sociale, economico e finanziario o benemerenza verso l'Associazione. La carica è meramente onorifica, pertanto i Membri Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non godono di diritto di voto in assemblea.

6.2 I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità.

6.3 L'attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6.4 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

6.5 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

6.6 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 c.4 del d.Lgs. 3 luglio 2017 n 117.

6.7 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

6.8 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. così come indicato dall'art. 18 del CTS.

ART 7
DIPENDENTI E COLLABORATORI

7.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti o autonomi non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ART. 8
ORGANI

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione

ART. 9
ASSEMBLEA

9.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

9.2 Ciascun associato ha diritto di un voto.

9.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

9.4 Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.



4
Leone Amos *Ambrosio*



ALLEGATO A
PROTOCOLLO DI ACCORDO

Il presente Protocollo di Accordo è stato stipulato tra le Parti contraenti, in esecuzione dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 116 del 1998, concernente la disciplina dell'attività di vigilanza sanitaria.

Le Parti contraenti si sono accordate per la stipula del presente Protocollo di Accordo, in esecuzione dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 116 del 1998.

Il presente Protocollo di Accordo ha lo scopo di disciplinare l'attività di vigilanza sanitaria, in esecuzione dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 116 del 1998.

Il presente Protocollo di Accordo è stato stipulato tra le Parti contraenti, in esecuzione dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 116 del 1998.

Il presente Protocollo di Accordo ha lo scopo di disciplinare l'attività di vigilanza sanitaria, in esecuzione dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 116 del 1998.

Il presente Protocollo di Accordo è stato stipulato tra le Parti contraenti, in esecuzione dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 116 del 1998.

ALLEGATO B
PROTOCOLLO DI ACCORDO

Il presente Protocollo di Accordo è stato stipulato tra le Parti contraenti, in esecuzione dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 116 del 1998.

ALLEGATO C
PROTOCOLLO DI ACCORDO

Il presente Protocollo di Accordo è stato stipulato tra le Parti contraenti, in esecuzione dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 116 del 1998.

ALLEGATO D
PROTOCOLLO DI ACCORDO

Il presente Protocollo di Accordo è stato stipulato tra le Parti contraenti, in esecuzione dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 116 del 1998.

Il presente Protocollo di Accordo è stato stipulato tra le Parti contraenti, in esecuzione dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 116 del 1998.

Il presente Protocollo di Accordo è stato stipulato tra le Parti contraenti, in esecuzione dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 116 del 1998.

Il presente Protocollo di Accordo è stato stipulato tra le Parti contraenti, in esecuzione dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 116 del 1998.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

9.5 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure in via telematica alla e-mail o al numero telefonico risultante dal libro degli associati.

9.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Può essere convocata quando l'organo di amministrazione ne ravvisa la necessità.

9.7 Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio entro il 30 Aprile;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti della Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla competenza;
- delibera sulle modifiche statutarie.

9.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

9.11 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

9.12 Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO O ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

10.2 Rientra nella sfera di competenze dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare nel suo ambito il Presidente, il Vice presidente, il segretario e il tesoriere;
- nominare anche al di fuori della base associativa, il Maestro o Direttore della Corale;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

5
Lauro *Luca* *Amboldi*

- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- redigere tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

10.3 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti minimo di 5 cinque ad un massimo di 11 undici, i quali sono nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

10.4 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati tra i propri associati: si applica l'art 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.5 L'Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

10.6 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'Associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

10.7 In caso di riunione del Consiglio dove prevista una votazione, se in parità di voto, il voto del Presidente è dirimente.

10.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10.9 La carica di amministratore si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art 5 del presente Statuto.

10.10 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

10.11 Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal seguente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

ART. 11

PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE – DIRETTORE O MAESTRO

11.1 Fanno parte del Consiglio Direttivo le seguenti figure: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e, con funzione meramente consultiva, il Direttore o Maestro.

IL PRESIDENTE

11.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Luca Linaroli

Amministratore

11.3 Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

11.4 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o eventuale revoca della carica per gravi motivi, deciso dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

11.5 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

11.6 Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

IL VICE PRESIDENTE

11.7 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento od assenza per non più di tre mesi di questo.

IL SEGRETARIO

11.8 Il Segretario cura la tenuta dei libri verbali delle assemblee e dell'Organo di Amministrazione, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri soci dell'Associazione di cui all'Art 14 del seguente Statuto, cura la corrispondenza e qualsiasi altra mansione gli venga affidata dal Presidente.

IL TESORIERE

11.9 Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, redige il bilancio di esercizio, ha il compito di gestire i beni mobili e immobili dell'Associazione.

11.10 Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione della documentazione contabile.

IL DIRETTORE O MAESTRO

11.11 Il Direttore o Maestro non è un membro effettivo del Consiglio Direttivo e partecipa alle riunioni a mero scopo consultivo, senza diritto di voto.

11.12 Il Direttore o Maestro è una persona avente adeguata preparazione all'insegnamento della musica e del canto, scelta per titoli di studio o per comprovate competenze tecniche ed artistiche in ambito musicale e corale.

11.13 Il Direttore o Maestro ha un ruolo fondamentale come guida del coro: seleziona i brani da eseguire, cura la formazione vocale e musicale dei coristi, dirige e coordina cantori e musicisti, si adopera per il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2.

ART. 12 PATRIMONIO

12.1 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

13.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Laura Anzani  7



11.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi.
11.2 Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
11.3 Il Presidente è responsabile verso l'Assemblea Generale e il Consiglio di Amministrazione.
11.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.
11.5 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e firma gli atti della Società.
11.6 Il Presidente può delegare ad uno o più delegati tutte le funzioni che non sono attribuite per legge o per regolamento all'Assemblea o al Consiglio di Amministrazione.

IL VICE PRESIDENTE

11.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi.
11.8 Il Vice Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

IL DIRETTORE GENERALE

11.9 Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi.
11.10 Il Direttore Generale dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
11.11 Il Direttore Generale è responsabile verso il Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

11.12 Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi.
11.13 Il Direttore Generale dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

11.14 Il Direttore Generale è responsabile verso il Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

11.15 Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi.
11.16 Il Direttore Generale dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

11.17 Il Direttore Generale è responsabile verso il Consiglio di Amministrazione.

11.18 Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi.
11.19 Il Direttore Generale dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

11.20 Il Direttore Generale è responsabile verso il Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

11.21 Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi.
11.22 Il Direttore Generale dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

ART. 12 DEVERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

12.1 L'Assemblea Generale ha il diritto di decidere sulla distribuzione degli utili e sulla destinazione degli utili a riserva o a fondo di riserva.
12.2 L'Assemblea Generale può decidere sulla destinazione degli utili a riserva o a fondo di riserva.
12.3 L'Assemblea Generale può decidere sulla destinazione degli utili a riserva o a fondo di riserva.

Handwritten signature and date: 1978

ART. 14
RISORSE ECONOMICHE

14.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

ART. 15
BILANCIO DI ESERCIZIO

15.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art.13 c. 1-2 e dell'art 14c.1 del DLgs 117/17 e con decorrenza dal primo di gennaio di ogni anno.

ART. 16
LIBRI

14.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dallo stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dall'organo di cui si riferisce.

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART 17
CONVENZIONI

15.1 Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 c1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

15.2 Copia di ogni convezione è custodita, a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

ART 18
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

16.1 L'Associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'art 27 del Codice Civile.

16.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

16.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

ART 19
RINVIO

17.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.



8
Luca Lincoff *Aurora*

ART. 14
DISPOSIZIONE DI RIFORMA

1. La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino. La legge di riforma deve essere pubblicata nel Gazzettino e deve essere pubblicata nel Gazzettino.

ART. 15
BILANCIO DI ESERCIZIO

1. La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino. La legge di riforma deve essere pubblicata nel Gazzettino e deve essere pubblicata nel Gazzettino.

ART. 16
TITOLO

- La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino.
- La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino.
- La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino.
- La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino.
- La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino.
- La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino.
- La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino.
- La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino.

ART. 17
CONCLUSIONI

1. La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino. La legge di riforma deve essere pubblicata nel Gazzettino e deve essere pubblicata nel Gazzettino.

2. La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino. La legge di riforma deve essere pubblicata nel Gazzettino e deve essere pubblicata nel Gazzettino.

ART. 18
SCHEMA DI LEGGE DI RIFORMA

1. La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino. La legge di riforma deve essere pubblicata nel Gazzettino e deve essere pubblicata nel Gazzettino.

2. La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino. La legge di riforma deve essere pubblicata nel Gazzettino e deve essere pubblicata nel Gazzettino.

3. La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino. La legge di riforma deve essere pubblicata nel Gazzettino e deve essere pubblicata nel Gazzettino.

ART. 19
RIFORMA

1. La legge di riforma deve essere approvata dal Parlamento e deve essere pubblicata nel Gazzettino. La legge di riforma deve essere pubblicata nel Gazzettino e deve essere pubblicata nel Gazzettino.

Stefano
Giovanni

Registrazione di Atto Privato

Il 03/02/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIK , serie 3 , numero 217

data di stipula: 26/01/2025

ident.vo telematico: TIK25L000217000LC per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01372600930				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: